



NOTAIO
Antonio VINCI

Allegato "C" all'atto in data 13 ottobre 2025, Repertorio n.8254/5775

STATUTO

DELLA "FONDAZIONE VALENTIA E.T.S."

Art.1 DENOMINAZIONE - SEDE - NORMATIVA APPLICABILE

Ai sensi del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo Settore, in seguito anche in forma abbreviata CTS) è costituita la **"Fondazione Valentia Ente del Terzo Settore (E.T.S.)"**, o in forma abbreviata **"Fondazione Valentia E.T.S."** con sede legale in Vibo Valentia (VV) all'indirizzo stabilito nell'atto costitutivo o con successiva delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione opera senza scopo di lucro, con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Per l'attuazione dei propri scopi la Fondazione può istituire sedi operative, rappresentanze o sezioni territoriali in altre città italiane, in Stati membri dell'Unione Europea o in Paesi extraeuropei.

Tali articolazioni territoriali non godono di autonomia giuridica, operano sotto la direzione e il controllo del Consiglio di Amministrazione e agiscono nel rispetto del presente Statuto e dei regolamenti interni.

La Fondazione può stipulare protocolli, convenzioni o partenariati con enti pubblici e privati, università, scuole, istituzioni culturali e organizzazioni del terzo settore in Italia e all'estero, per il perseguimento delle proprie fina-

	lità.	
	La Fondazione è un ente di diritto privato, non ha scopo di	
	lucro e non può distribuire utili. Essa è apolitica e acon-	
	fessionale.	
	La Fondazione è disciplinata dal presente statuto, dal Codi-	
	ce del Terzo Settore, dal Codice Civile e da ogni altra nor-	
	mativa di natura primaria o secondaria.	
	Art.2 DURATA	
	La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata.	
	Art.3 SCOPI E ATTIVITÀ	
	La Fondazione, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 9, 18 e	
	118, quarto comma, della Costituzione e in conformità a quan-	
	to stabilito dall'articolo 5 del Decreto Legislativo 3 lu-	
	glio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), persegue fina-	
	lità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, operando	
	in modo indipendente, apartitico e aconfessionale.	
	La Fondazione ispira la propria azione ai principi di li-	
	bertà, uguaglianza, solidarietà, partecipazione, legalità,	
	giustizia sociale, sostenibilità e rispetto della dignità u-	
	mana.	
	Opera per la crescita culturale, educativa, sociale, economi-	
	ca e ambientale delle persone e delle comunità, con attenzio-	
	ne a giovani, anziani, persone con disabilità, famiglie, mi-	
	granti e categorie fragili, promuovendo coesione sociale, in-	
	clusione, partecipazione civica e sviluppo sostenibile.	

	In particolare, la Fondazione persegue le seguenti finalità generali:	
	-- promuovere l'educazione, la formazione e la cultura come strumenti di libertà, emancipazione e partecipazione attiva alla vita civile;	
	- tutelare e promuovere i diritti umani, civili e sociali e l'uguaglianza di opportunità per tutti;	
	-- favorire la piena inclusione delle persone con disabilità e delle categorie svantaggiate in ambito sociale, educativo, lavorativo e culturale;	
	-- valorizzare il ruolo dei giovani come protagonisti del cambiamento e dei volontari come motore di solidarietà e coesione;	
	-- promuovere la partecipazione degli anziani alla vita comunitaria e la trasmissione intergenerazionale di esperienze e valori;	
	-- sostenere le famiglie, le donne e i minori nella tutela dei loro diritti e nel superamento di situazioni di difficoltà;	
	-- favorire la tutela dell'ambiente, la transizione ecologica e l'uso sostenibile delle risorse naturali;	
	-- promuovere la cultura della legalità, della pace, della nonviolenza e della cooperazione tra i popoli;	
	-- incoraggiare la collaborazione tra i cittadini e le istituzioni, in Italia, in Europa e nel mondo, per lo sviluppo	

		di una società più giusta, solidale e sostenibile.	
		Per il raggiungimento delle finalità di cui sopra, la Fonda-	
		zione svolge, in via principale e continuativa, le attività	
		di interesse generale previste dall'articolo 5 del D.Lgs.	
		117/2017 e, in particolare, le seguenti:	
		a) Educazione, istruzione e formazione, formale e non forma-	
		le, in ogni ordine e grado, inclusa la formazione professio-	
		nale, universitaria, post-universitaria ed extra-scolastica,	
		finalizzata alla prevenzione della dispersione, al successo	
		scolastico, alla cittadinanza attiva, alla digitalizzazione	
		e alla crescita delle competenze civiche e sociali;	
		b) Attività culturali, artistiche e ricreative di interesse	
		sociale, mediante l'organizzazione di eventi, festival, mo-	
		stre, concerti, spettacoli, rassegne, pubblicazioni cartacee	
		e digitali, laboratori, attività editoriali e multimediali;	
		c) Promozione della cultura, dell'arte e della creatività,	
		sostenendo giovani artisti, progetti culturali innovativi,	
		produzioni audiovisive, cinematografiche e radiofoniche, e	
		attività di divulgazione scientifica e umanistica;	
		d) Beneficenza e solidarietà sociale, mediante la distribu-	
		zione gratuita di beni, alimenti e servizi essenziali, l'ero-	
		gazione di contributi o aiuti a persone e famiglie svantag-	
		giate, e interventi di emergenza sociale o umanitaria;	
		e) Tutela dell'ambiente, del territorio e del paesaggio, at-	
		traverso progetti di educazione ambientale, riforestazione,	

	rigenerazione urbana, economia circolare, tutela delle acque	
	e dei beni comuni e campagne di sensibilizzazione ecologica;	
	f) Agricoltura sociale, intesa come strumento di inclusione,	
	riabilitazione e formazione per disabili, anziani, giovani e	
	soggetti fragili, anche mediante orti sociali, fattorie di-	
	dattiche e pratiche di economia sostenibile;	
	g) Assistenza sociale, sanitaria e sociosanitaria, compren-	
	dente attività di prevenzione, riabilitazione, promozione	
	della salute mentale e fisica, contrasto alle dipendenze, so-	
	stegno psicologico ed eventuale gestione di strutture resi-	
	denziali e/o semiresidenziali;	
	h) Promozione dello sport dilettantistico e inclusivo, anche	
	per persone con disabilità e anziani, come mezzo di benesse-	
	re, salute e integrazione sociale;	
	i) Protezione civile, prevenzione e gestione delle emergen-	
	ze, mediante la formazione dei volontari, la promozione del-	
	la cultura della sicurezza, la prevenzione dei rischi natura-	
	li e antropici e la collaborazione con autorità competenti;	
	l) Promozione dei diritti umani, civili e sociali, con parti-	
	colare attenzione a donne, minori, persone con disabilità,	
	anziani, migranti e vittime di violenza o discriminazione;	
	m) Sostegno alle famiglie, promuovendo la genitorialità, la	
	tutela dei minori, la prevenzione della povertà educativa e	
	il supporto alle vittime di violenza domestica;	
	n) Politiche giovanili e cittadinanza attiva, mediante la	

	creazione di centri di aggregazione, attività educative, cul-	
	turali, sportive e di orientamento professionale, incorag-	
	giando il protagonismo e la leadership giovanile;	
	o) Promozione della legalità, della giustizia sociale, della	
	pace, della nonviolenza e della cooperazione internazionale,	
	favorendo scambi culturali, progetti di educazione alla cit-	
	tadinanza globale e il riuso sociale dei beni confiscati al-	
	la criminalità organizzata;	
	p) Comunicazione sociale e cultura digitale, mediante la pro-	
	duzione e diffusione di contenuti multimediali (a titolo e-	
	semplificativo: radio, podcast, video, social media, giorna-	
	li online, piattaforme web) volti alla promozione dei valori	
	civici, della partecipazione e del volontariato;	
	q) Ricerca scientifica e innovazione sociale, in ambito edu-	
	cativo, sociale, ambientale, economico e culturale, attraver-	
	so la creazione di centri di studio, osservatori, laboratori	
	e percorsi formativi;	
	r) Cooperazione europea e internazionale, partecipando o co-	
	ordinando progetti e partenariati con enti pubblici e priva-	
	ti, università, istituzioni e organizzazioni non governati-	
	ve, promossi da programmi nazionali, europei o multilaterali	
	(Erasmus+, Corpo Europeo di Solidarietà, Europe for Citi-	
	zens, ONU, UNESCO e simili);	
	s) Sviluppo economico e imprenditoria sociale, sostenendo la	
	formazione imprenditoriale, la creazione di imprese giovani-	

	li, cooperative e start-up orientate all'impatto sociale,	
	all'innovazione e alla sostenibilità;	
	t) Tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e mate-	
	riale e immateriale italiano, europeo e mondiale, anche me-	
	diante progetti di restauro, catalogazione, musealizzazione	
	e digitalizzazione del patrimonio;	
	u) Promozione del turismo sociale e sostenibile, favorendo e-	
	sperienze sociale, culturale, religiose e naturalistiche ac-	
	cessibili a tutti e valorizzando il territorio come luogo di	
	incontro e dialogo tra popoli;	
	v) Promozione e formazione al volontariato, anche giovanile,	
	come strumento di crescita personale, educazione civica e so-	
	lidarietà;	
	W) Collaborazione istituzionale, attraverso accordi, proto-	
	colli e convenzioni con enti pubblici e privati, istituzioni	
	accademiche, fondazioni, imprese sociali e organizzazioni	
	della società civile per la realizzazione di progetti di uti-	
	lità collettiva;	
	x) Tutela e assistenza alle vittime di reato e di violenza,	
	promuovendo sportelli di ascolto, centri di orientamento le-	
	gale e psicologico, campagne di sensibilizzazione e iniziati-	
	ve di prevenzione e contrasto alla violenza di genere, dome-	
	stica e minorile;	
	y) Innovazione tecnologica e transizione digitale, sostenen-	
	do la formazione sulle competenze digitali, l'inclusione tec-	

	nologica delle persone vulnerabili e la promozione di servi-	
	zi e soluzioni digitali per la cittadinanza attiva, la cultu-	
	ra e la sostenibilità;	
	z) Rigenerazione urbana e riqualificazione di beni pubblici	
	e immobili confiscati alla criminalità organizzata, promuo-	
	vendone il riuso sociale, culturale, educativo e produttivo	
	a beneficio della collettività.	
	Per il perseguimento delle proprie finalità, la Fondazione	
	potrà:	
	-- operare direttamente o in collaborazione con enti pubbli-	
	ci, privati, università, scuole e organizzazioni del terzo	
	settore;	
	-- stipulare convenzioni e accordi di partenariato;	
	partecipare a reti, tavoli, forum e organismi consultivi a	
	livello locale, nazionale, europeo e internazionale;	
	-- istituire sedi operative, uffici o delegazioni in Italia	
	e all'estero, prive di autonomia giuridica, sotto la direzio-	
	ne del Consiglio di Amministrazione;	
	-- accedere a bandi, fondi e programmi di finanziamento pub-	
	blici o privati, nazionali, europei o internazionali;	
	promuovere e coordinare attività di volontariato, formazione	
	civica e solidarietà;	
	-- gestire o co-gestire beni, spazi, strutture e servizi di	
	interesse generale;	
	-- collaborare con imprese sociali, cooperative, aziende a-	

	gricole e realtà produttive per l'inclusione lavorativa del-	
	le persone svantaggiate e la promozione dell'agricoltura so-	
	ciale.	
	La Fondazione può altresì aderire, a livello nazionale e in-	
	ternazionale, a federazioni, reti o organismi che condivido-	
	no le stesse finalità civiche e solidaristiche.	
	Art.4 ATTIVITÀ SECONDARIE, STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE	
	Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 luglio	
	2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e del Decreto del Mi-	
	nistero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 maggio	
	2021, n. 107, la Fondazione potrà svolgere, in via seconda-	
	ria e strumentale rispetto alle attività di interesse genera-	
	le, attività economiche e produttive connesse alle proprie	
	finalità istituzionali, nel rispetto dei criteri e dei limi-	
	ti previsti dalla normativa vigente.	
	In via secondaria e strumentale, la Fondazione può altresì	
	svolgere attività diverse rispetto a quelle che costituisco-	
	no il suo oggetto principale, purché rientrino nei limiti di	
	cui all'articolo 6, comma 1, del Codice del Terzo Settore,	
	quali individuati dal citato Decreto Ministeriale n.	
	107/2021.	
	Tali attività potranno comprendere, a titolo esemplificativo	
	e non esaustivo:	
	- corsi di formazione, aggiornamento e qualificazione profes-	
	sionale;	

	- consulenze tecnico-scientifiche e servizi di progettazione	
	sociale, culturale e ambientale;	
	- studi, ricerche e attività editoriali o multimediali;	
	- produzione e vendita di prodotti artigianali, agricoli e	
	multimediali derivanti da progetti promossi;	
	- organizzazione di eventi, fiere, festival, mostre e inizia-	
	tive di comunicazione sociale;	
	- attività di ospitalità, turismo responsabile o agriturismo	
	sociale con finalità educative e inclusive;	
	- gestione, utilizzo o concessione in uso di spazi, struttu-	
	re o beni strumentali alle attività istituzionali;	
	- raccolte fondi, sponsorizzazioni etiche e merchandising so-	
	lidale;	
	- gestione di beni o servizi in convenzione o concessione	
	con enti pubblici e privati.	
	Le attività secondarie e strumentali saranno esercitate nel	
	rispetto dei limiti di legge e non potranno in alcun caso as-	
	sumere carattere prevalente rispetto a quelle di interesse	
	generale.	
	Per il raggiungimento dei propri scopi istituzionali, la Fon-	
	dazione potrà inoltre:	
	- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il fi-	
	nanziamento delle proprie attività, ivi compresi mutui a bre-	
	ve o lungo termine, acquisti o locazioni di beni mobili e im-	
	mobili, nonché convenzioni di qualsiasi genere, anche tra-	

	scrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o priva-	
	ti, qualora ritenuti utili o opportuni per il perseguimento	
	delle finalità istituzionali;	
	- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, lo-	
	catrice, comodataria o comunque posseduti;	
	- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di par-	
	te delle proprie attività;	
	- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti e istituzio-	
	ni pubbliche o private la cui attività sia rivolta, diretta-	
	mente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi o	
	complementari ai propri;	
	- costituire o concorrere alla costituzione, sempre in via	
	accessoria e strumentale, di società di persone e/o di capi-	
	tali, nonché partecipare a società del medesimo tipo, purché	
	tali partecipazioni siano coerenti con le finalità istituzio-	
	nali e con i limiti stabiliti dalla normativa vigente;	
	- compiere ogni altra attività idonea, accessoria o di sup-	
	porto al perseguimento delle proprie finalità statutarie.	
	L'individuazione e la programmazione delle attività second-	
	arie e strumentali è deliberata annualmente dal Consiglio di	
	Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preven-	
	tivo.	
	Tutte le attività secondarie, strumentali, accessorie e con-	
	nesse saranno comunque svolte in coerenza con le finalità	
	statutarie della Fondazione e nel rispetto dei principi di	

		trasparenza, economicità e corretta gestione delle risorse.	
		Eventuali attività agricole o produttive saranno svolte nel	
		rispetto della normativa vigente in materia e potranno esse-	
		re organizzate anche mediante la costituzione di società	
		strumentali o partecipate, nel rispetto dei limiti previsti	
		per gli enti del Terzo Settore.	
		Art. 5 PATRIMONIO	
		Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimen-	
		to delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguì-	
		mento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità so-	
		ciali.	
		Il patrimonio della fondazione è composto:	
		A) dal fondo di dotazione:	
		- rappresentato inizialmente dal fondo di dotazione di valo-	
		re pari ad Euro 30.000,00 (trentamila e centesimi zero) e co-	
		munque non inferiore a quanto previsto nell'art. 22 del Codi-	
		ce del Terzo settore;	
		- incrementabile successivamente mediante conferimenti in de-	
		naro o di beni, mobili e immobili, o di altre utilità impie-	
		gabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fon-	
		datori o dai Partecipanti o comunque da terzi con espresso	
		vincolo di imputazione al fondo di dotazione;	
		- costituito altresì dai beni mobili e immobili acquistati	
		dalla Fondazione con il ricavato della vendita di beni com-	
		presi nello stesso fondo di dotazione;	

	B) dal fondo di gestione costituito:	
	- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e	
	dalle attività della Fondazione;	
	- da eventuali elargizioni, donazioni o lasciti testamentari, che non siano espressamente destinati a integrare il fondo di dotazione;	
	- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici o privati;	
	- da apporti o conferimenti di denaro, beni, materiali o immateriali, mobili o immobili, o altre utilità suscettibili di valutazione economica, contributi in qualsiasi forma effettuati dai Fondatori, da Partecipanti o da terzi senza espresso vincolo di imputazione al fondo di dotazione;	
	- dai ricavi delle attività istituzionali, e di quelle secondarie strumentali;	
	- dai beni mobili ed immobili, materiali e immateriali, che pervengano a qualsiasi titolo alla Fondazione, e che non siano espressamente destinati al fondo di dotazione, compresi quelli acquistati dalla Fondazione medesima.	
	Art. 6 VIGILANZA	
	L'attività della fondazione è vigilata ai sensi della normativa vigente.	
	Art. 7 ESERCIZIO FINANZIARIO	
	L'esercizio finanziario va dal I gennaio al 31 (trentuno) di-	

		cembre di ogni anno.	
		Entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno il Consiglio di	
		amministrazione approva il bilancio economico di previsione	
		per l'anno successivo ed entro il 30 (trenta) giugno il bi-	
		lancio consuntivo dell'anno precedente.	
		I bilanci devono essere accompagnati dalla relazione sull'an-	
		damento della gestione sociale e dalla relazione del reviso-	
		re.	
		Gli organi della fondazione, nell'ambito delle rispettive	
		competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazio-	
		ni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.	
		Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere	
		impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestio-	
		ne precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività	
		della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per	
		l'incremento o il miglioramento della sua attività.	
		E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o di	
		avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita	
		della fondazione, a meno che la destinazione o la distribu-	
		zione non siano imposte dalla legge.	
		E' altresì vietata la distribuzione anche indiretta di utili	
		e avanzi di gestione a fondatori, lavoratori e collaborato-	
		ri, amministratori e altri membri degli organi della Fonda-	
		zione.	
		I promotori fondatori hanno diritto alla consultazione dei	

	libri della Fondazione, facendone richiesta al Consiglio di	
	Amministrazione, il quale ne consentirà l'esame personale	
	presso la sede della Fondazione con facoltà di farne copia	
	ed estratti a spese della Fondazione.	
	Art. 8 PROMOTORI FONDATORI	
	Sono "promotori-fondatori" coloro definiti tali nell'atto co-	
	stitutivo (verbale assembleare di trasformazione).	
	Art.9 ORGANI DELLA FONDAZIONE	
	Sono organi della Fondazione:	
	il Consiglio di amministrazione;	
	il Comitato esecutivo (se nominato);	
	il Presidente;	
	il Segretario Generale (se nominato);	
	il Comitato scientifico (se nominato);	
	l'organo di controllo.	
	Art.10 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	La Fondazione è amministrata da un Consiglio di amministra-	
	zione composto da 3 (tre) membri o 5 (cinque) membri compre-	
	so il Presidente, nominati tutti dai "promotori - fondatori"	
	a maggioranza.	
	Alla morte dell'ultimo dei "promotori-fondatori", la nomina	
	del Consiglio di Amministrazione spetta a colui o coloro che	
	tale ultimo "promotore-fondatore" abbia designato a tal uopo	
	con atto pubblico ovvero con testamento.	
	In mancanza di tale designazione la nomina spetta al Presi-	

	dente della Camera di Commercio di Catanzaro ed in subordine	
	al Presidente dell'Ordine dei Commercialisti del luogo dove	
	ha sede la fondazione.	
	Nel caso in cui i "promotori- fondatori" dovessero essere in	
	numero pari e dovesse essere impossibile determinare una mag-	
	gioranza, la nomina spetta al Presidente della Camera di Com-	
	mercio di Catanzaro ed in subordine al Presidente dell'Ordi-	
	ne dei Commercialisti del luogo dove ha sede la fondazione.	
	Salvo dimissioni, morte o revoca, i Consiglieri essi restano	
	in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al	
	quinto esercizio successivo alla loro nomina e possono esse-	
	re rinominati o rieletti, anche più volte.	
	Il membro che, senza giustificato motivo, non partecipa a	
	tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal	
	Consiglio di Amministrazione stesso.	
	Ogni membro può essere revocato all'unanimità da chi lo ha	
	nominato.	
	In tali casi si provvederà alla nomina del sostituto, che re-	
	sterà in carica sino allo spirare del termine del mandato de-	
	gli altri consiglieri.	
	Se vengono a mancare per qualsiasi causa uno o più membri	
	del Consiglio di Amministrazione, la sostituzione avverrà in	
	conformità a quanto previsto nel primo comma. I consiglieri	
	così nominati restano in carica fino a scadenza naturale del	
	Consiglio di Amministrazione.	

	Alla scadenza del mandato si provvede al rinnovo del Consi-	
	glio con gli stessi criteri previsti nei precedenti commi.	
	Il Consiglio uscente resta in carica, con pienezza di pote-	
	ri, finché non si sia proceduto alla nomina o al rinnovo, an-	
	che mediante conferma, di almeno metà dei suoi componenti. I	
	membri del Consiglio di amministrazione possono essere con-	
	fermati anche per più mandati consecutivi. Il Consiglio di	
	amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordi-	
	naria e straordinaria della fondazione.	
	Provvede, tra l'altro, a:	
	- determinare i contributi necessari all'equilibrio finanzia-	
	rio;	
	- nominare il Presidente del Consiglio di amministrazione;	
	- approvare il bilancio preventivo e consuntivo ed il pro-	
	gramma di attività;	
	- deliberare sulla dotazione di personale e sui disciplinari	
	relativi all'organizzazione ed al funzionamento della fonda-	
	zione;	
	- deliberare sull'assunzione di mutui, e sugli acquisti ed a-	
	lienazioni di beni immobili, accettazione di donazioni, con-	
	tratti di leasing immobiliare, acquisizioni e cessioni di	
	partecipazioni;	
	- stabilire il compenso al revisore e l'eventuale indennità	
	agli amministratori, nei limiti di cui all'articolo 8, 3°	
	comma lett. a) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117;	

	- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni;	
	- decidere l'istituzione o la soppressione di un comitato scientifico e designare i relativi componenti;	
	- designare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri;	
	- approvare le modifiche al presente statuto;	
	- deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio.	
	Il Consiglio può delegare i propri poteri a singoli consiglieri o al Comitato esecutivo, con esclusione di quelli concernenti alienazioni immobiliari e costituzioni di ipoteche.	
	Art.11 CONVOCAZIONE E QUORUM	
	Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte del destinatario, inoltrati ai componenti del Consiglio d'Amministrazione con almeno otto giorni di preavviso ovvero, in caso di urgenza, almeno un giorno prima di quello della riunione. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'ente, è richiesto il voto favorevole di al-	

	meno due terzi dei componenti. Il Consiglio si riunisce ordi-	
	nariamente ogni sei mesi. Può inoltre riunirsi ad iniziativa	
	del Presidente, ovvero a richiesta di almeno un terzo dei	
	componenti. Esso è presieduto dal Presidente; in sua assenza	
	da un membro eletto dal Consiglio stesso. Le delibere consta-	
	no da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Se-	
	gretario e riportato su apposito libro verbali del consiglio	
	di amministrazione. È ammessa la possibilità che le adunanze	
	del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferen-	
	za o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti	
	possano essere identificati e sia loro consentito seguire la	
	discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione	
	degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti,	
	il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luo-	
	go in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi	
	il segretario della riunione, onde consentire la stesura e	
	la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Quando lo	
	preveda il Presidente e nessuno degli amministratori ed il	
	Revisore si opponga, le singole decisioni possono essere a-	
	dottate mediante consultazione scritta o sulla base del con-	
	senso espresso per iscritto purché dai documenti sottoscrit-	
	ti dagli amministratori risulti con chiarezza l'argomento og-	
	getto della decisione ed il consenso alla stessa. Ove si a-	
	dotti il metodo della consultazione scritta, la procedura	
	non è soggetta a particolari formalità, purché sia assicura-	

	to a ciascun amministratore ed al Revisore il diritto di par-	
	tecipare alla decisione, sia garantita a tutti gli aventi di-	
	ritto adeguata informazione, la decisione sia adottata con	
	le maggioranze previste e purché tutti i documenti del proce-	
	dimento di consultazione scritta siano tempestivamente tra-	
	scritti a cura dell'Organo amministrativo nel libro delle de-	
	cisioni degli amministratori conservati agli atti della Fon-	
	dazione. Ove si adotti il metodo del consenso espresso per i-	
	scritto, il Presidente predispone l'ordine del giorno delibe-	
	rativo, lo trasmette al Revisore, onde consentire agli stes-	
	si di formulare le proprie eventuali osservazioni e, unita-	
	mente alle eventuali osservazioni del Revisore, lo trasmette	
	a tutti gli amministratori. Questi ultimi potranno prestare	
	il proprio consenso all'ordine del giorno deliberativo sotto-	
	scrivendo il documento e trasmettendolo alla Fondazione con	
	qualunque mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevi-	
	mento. L'ordine del giorno deliberativo si intende approvato	
	dagli amministratori che trasmettono il documento sottoscrit-	
	to alla Fondazione entro 3 (tre) giorni dalla sua ricezione.	
	Il momento in cui si considera assunta la decisione degli am-	
	ministratori coincide con il giorno in cui perviene alla Fon-	
	dazione il consenso, validamente espresso, dell'amministrato-	
	re occorrente per il raggiungimento del quorum richiesto dal	
	presente Statuto per l'assunzione della decisione. Se si rag-	
	giungono tanti consensi che rappresentano la maggioranza ri-	

	chiesta per l'approvazione della decisione, la decisione	
	così formata deve essere comunicata a tutti i componenti del-	
	l'Organo Amministrativo ed al Revisore, e trascritta tempe-	
	stivamente a cura dell'Organo Amministrativo nel libro delle	
	decisioni degli amministratori unitamente a:	
	l'indicazione della data in cui la decisione deve intendersi	
	formata;	
	l'indicazione delle generalità degli amministratori aventi	
	diritto al voto;	
	le osservazioni del Revisore;	
	le generalità degli amministratori che hanno sottoscritto	
	l'ordine del giorno deliberativo.	
	I documenti pervenuti alla Fondazione e recanti l'espressio-	
	ne della volontà degli amministratori devono essere conserva-	
	ti unitamente al libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il Consiglio di Amministrazione può svolgersi anche con gli	
	intervenuti dislocati in più luoghi, anche contigui o distan-	
	ti, audio-video collegati, a condizione che sia rispettato	
	il metodo collegiale.	
	In tal caso sarà necessario:	
	- che sia consentito al Presidente dell'adunanza di accerta-	
	re l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di rego-	
	lare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e proclama-	
	re i risultati della votazione;	
	- che sia consentito al segretario verbalizzante di percepi-	

	re adeguatamente lo svolgimento dell'adunanza;	
	- che sia consentito agli intervenuti di partecipare in tem-	
	po reale alla discussione ed alla votazione simultanea sugli	
	argomenti posti all'ordine del giorno;	
	- che nell'avviso di convocazione sia indicato il modo in	
	cui l'audio- videoconferenza si svolgerà, dovendosi ritenere	
	svolta la riunione nel luogo in cui si trova il Presidente.	
	Art.12 COMITATO ESECUTIVO	
	Il Comitato esecutivo può essere nominato solo nel caso in	
	cui il Consiglio di Amministrazione è composto da più di tre	
	membri ed è composto dal Presidente della Fondazione, e da	
	due componenti del Consiglio di amministrazione. Si applica-	
	no alle deliberazioni e alle convocazioni del Comitato esecu-	
	tivo le disposizioni previste per il Consiglio di amministra-	
	zione.	
	Il Comitato esecutivo decade alla stessa data del Consiglio	
	di amministrazione.	
	Il Comitato esecutivo, se istituito:	
	predispone gli schemi dei bilanci, redigendone le relazioni,	
	da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministra-	
	zione; gli schemi di bilancio, con le allegate relazioni,	
	debbono essere trasmessi ai revisore almeno 20 (venti) gior-	
	ni prima di quello fissato per la deliberazione;	
	determina il trattamento economico e giuridico dei dirigenti	
	e del personale, con riferimento ai contratti collettivi di	

	lavoro vigenti nel settore commercio e servizi;	
	delibera sulle spese, sui contratti e sulle convenzioni, su-	
	gli incarichi di collaborazione e consulenze di esperti, sul-	
	le assunzioni di personale entro il limite numerico approva-	
	to dal Consiglio di amministrazione, nonché su quanto altro	
	necessario al funzionamento della fondazione, in conformità	
	con i programmi ed i disciplinari deliberati dal Consiglio	
	di amministrazione;	
	delibera su quanto delegato ad esso dal Consiglio di ammini-	
	strazione.	
	Art.13 PRESIDENTE	
	Il Presidente della Fondazione è designato dal Consiglio di	
	amministrazione tra i suoi membri.	
	Egli ha la legale rappresentanza della fondazione di fronte	
	ai terzi ed in giudizio. Agisce e resiste avanti a qualsiasi	
	autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvoca-	
	ti, consulenti e/o esperti. Il Presidente esercita tutti i	
	poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento am-	
	ministrativo e gestionale della fondazione; può delegare sin-	
	goli compiti ad altro consigliere, che, in caso di assenza	
	od impedimento del Presidente, ne svolge le funzioni. In par-	
	ticolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istitu-	
	zioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche	
	al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno	
	delle singole iniziative della fondazione. Egli convoca e	

	presiede il Consiglio di amministrazione ed il Comitato ese-	
	cutivo.	
	Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi com-	
	ponenti un sostituto esclusivamente con funzione vicaria del	
	Presidente, per sostituirlo in caso di sua assenza o impedi-	
	mento, senza riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo.	
	Art.14 SEGRETARIO GENERALE	
	Il Consiglio di amministrazione può nominare un Segretario	
	generale, stabilendone natura e durata dell'incarico. Il Se-	
	gretario generale è responsabile operativo dell'attività del-	
	la fondazione. In particolare, il Segretario generale:	
	provvede alla gestione amministrativa della fondazione ed al-	
	la organizzazione e realizzazione delle singole iniziative,	
	predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concre-	
	ta attuazione;	
	dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibe-	
	re del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecuti-	
	vo, nonché agli atti del Presidente.	
	Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli	
	organi collegiali e ne redige i verbali che sottoscrive in-	
	sieme al Presidente; dirige e coordina gli uffici della fon-	
	dazione.	
	Art.15 COMITATO SCIENTIFICO	
	Il Comitato scientifico è composto da un massimo di cinque	
	membri tra cui un coordinatore, scelti dal Consiglio di ammi-	

	nistrazione tra personalità nei settori di attività della	
	fondazione; essi durano in carica tre anni e possono essere	
	riconfermati anche più volte. La carica di componente del Co-	
	mitato scientifico e del Consiglio di amministrazione non so-	
	no tra loro compatibili.	
	Il Comitato scientifico:	
	coadiuva il Consiglio di amministrazione nella predisposizio-	
	ne dei programmi di attività della fondazione esprimendo il	
	proprio parere sulle iniziative di rilievo della fondazione;	
	propone iniziative culturali, di ricerca e di formazione e	
	cura la collaborazione con esperti, centri di ricerca e di	
	studi, imprese, istituzioni pubbliche e private;	
	svolge ogni altro incarico ad esso affidato dal Consiglio di	
	amministrazione.	
	Art.16 ORGANO DI CONTROLLO	
	L'organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dal	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Al Sindaco Unico si applica quanto previsto nell'art.30 del	
	Codice del Terzo settore.	
	Art.17 GRATUITÀ DEGLI INCARICHI	
	Tutte le cariche sono onorifiche, fatto salvo il rimborso	
	delle spese di viaggio e soggiorno e di quelle comunque so-	
	stenute in ragione dell'incarico, comunque nei limiti di cui	
	all'art. 8, 3° comma lett. a) del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.	
	117.	

